

Tribunale di Teramo

Prot. n. 283/22/A-37

OGGETTO: Protocollo 2022 di liquidazione delle prestazioni ammesse al patrocinio a spese dello Stato in materia penale

Il Presidente del Tribunale di Teramo, dott. Carlo Calvaresi

Il Procuratore della Repubblica dott. Ettore Picardi

Il Presidente del Consiglio dell'Ordine Forense di Teramo, avv. Antonio Lessiani

Il Presidente della Camera Penale di Teramo; avv. Gennaro Lettieri;

All'esito della riunione tenuta in data 10/5/2022 alla presenza dei giudici Flavio Conciatori (delegato dal Presidente del Tribunale) e Marco Procaccini, del procuratore della Repubblica, dei rappresentanti delegati dal Consiglio dell'Ordine e dalla Camera Penale;

ritenuta l'opportunità di rivedere i compensi nelle tabelle allegate al protocollo sottoscritto in data 9/1/2015, riservando maggior attenzione alle indicazioni contenute nell'art. 14 D.M. 20 luglio 2012;

ritenuto altresì di dover prevedere un giusto riconoscimento all'attività difensiva prestata in considerazione della sua efficacia in concreto, in conformità alla previsione di cui all'art. 12 co. III D. M. 20 luglio 2012;

preso atto che il precedente protocollo ha oggettivamente conseguito la finalità di semplificare la procedura di presentazione delle istanze e di liquidazione delle competenze spettanti agli avvocati, riducendo significativamente i tempi dell'effettiva erogazione, specialmente in relazione alle ipotesi di difensori di ufficio di soggetti risultati non solvibili, intendendosi qui richiamato il relativo passaggio del precedente protocollo;

evidenziato in particolare che la previsione di snellimento della procedura nel caso di difensore d'ufficio di imputato irreperibile o impossidente, disciplinata nel previgente protocollo è risultata efficace e va quindi confermata, restando pertanto fermo che, ai fini dell'ottenimento del titolo esecutivo da porre in esecuzione coattiva (anche al fine di documentare la vana escussione dell'assistito), il decreto monitorio potrà essere emesso quanto alle spettanze relative all'attività di udienza, sulla base di specifica autocertificazione sottoscritta dal legale, salve specifiche richieste di integrazioni che si rendessero necessarie secondo la valutazione del magistrato decidente;

richiamate e confermate quindi le previsioni del protocollo del 15/1/2015 quanto agli aspetti formali della presentazione delle istanze di ammissione al beneficio e di

liquidazione del compenso spettante, potendo la modulistica già predisposta continuare ad essere utilizzata, salvo per quanto alla determinazione dei compensi;
esaminata la modulistica predisposta dal magistrato delegato al fine di rendere estremamente facilitata la compilazione della richiesta e del relativo provvedimento e approvazione il contenuto, sia in relazione alle documentazioni da allegare, sia in relazione ai criteri di quantificazione dei compensi concordati con le rappresentanze degli Avvocati;

osservato in particolare:

- che le tariffe concordate nel precedente protocollo appaiono obiettivamente, in molte circostanze, eccessivamente al di sotto dei valori indicati nella tabella allegata al D.M. 10/3/2014, punto 15;
- che non risultano differenziate le liquidazioni per le attività di indagine difensiva in considerazione dell'efficacia conseguita;
- che la riduzione prevista in relazione alle voci relative alle istanze in materia cautelare - personale e reale - appaiono troppo penalizzanti, quanto meno nelle ipotesi nelle quali esse abbiano conseguito un risultato positivo (art. 12 co. III D.M. citato);
- che occorre precisare che per "fase introduttiva del giudizio", ai sensi dell'art. 12 co. III lett. c) D.M. 10/3/2014, non possa intendersi la fase di richiesta di ammissione dei mezzi di prova e neppure la presentazione della lista dei testimoni, che rientrano invece nella "fase istruttoria"; possono rientrarvi al contrario, se sorrette da procura speciale, richieste di definizione mediante riti alternativi o di messa alla prova;

tutto ciò premesso concordano che i giudici liquidino tendenzialmente - per le attività defensionali svolte in favore di soggetti ammessi al patrocinio a spese dello Stato e parificati - gli importi previsti al punto 15 della tabella allegata al D.M. 10/3/2014, salvo casi particolari per i quali gli scostamenti saranno sinteticamente motivati, con le specifiche eccezioni sinteticamente di seguito rappresentate:

Dibattimento penale

1. Compensi spettanti per processi per imputazioni limitate ad un'unica fattispecie di reato (anche in caso di concorso omogeneo di reati¹) e che siano stati decisi in non più di 2 udienze nelle quali si è svolta istruttoria orale: riduzione del 30%.
2. Compensi spettanti in materia di istanze cautelari personali rivolte al giudice:
 - a) Compenso tabellarmente previsto nel caso di revoca della misura;
 - b) Compenso ridotto del 30% in caso di attenuazione della misura;

¹ esempio: detenzione di sostanze stupefacenti a fini di spaccio ex art. 73 co. I e IV D.P.R. 309/1990.

- c) Compenso ridotto del 50% negli altri casi, salvo quanto al punto d);
 - d) Nessun compenso nel caso di mera reiterazione di istanza, precedentemente respinta, che sia dichiarata inammissibile o respinta per difetto di elementi di novità.
3. Compensi spettanti in materia di istanze cautelari reali rivolte al giudice:
 - a) Compenso tabellarmente previsto nel caso di accoglimento dell'istanza;
 - b) Compenso ridotto del 50% in caso di rigetto;
 4. Compensi spettanti in materia di indagini difensive integrative ex art. 430 c.p.p.
 - a) Compensi previsti al punto 15 della tabella allegata al D.M. a condizione che sia rispettata la forma di cui al comma II e che le attività siano state effettivamente utilizzate nel corso dell'istruttoria;
 - b) Compensi ridotti del 50% in caso di non utilizzo;
 - c) Nessun compenso nel caso di mancato rispetto della previsione dell'art. 430 co. II c.p.p. (trattandosi di attività inutilizzabile);

Le attività difensive svolte nella fase delle indagini preliminari e successivamente fino all'udienza preliminare sono liquidate nei termini di cui sopra, a condizione che non siano state già liquidate. Il difensore richiedente dovrà in tal caso attestare sotto la sua responsabilità che la liquidazione delle attività espletate nelle precedenti fasi non sia stata mai richiesta. Il giudice potrà compiere le verifiche del caso.

Fase G.i.p./G.u.p.

1. Compensi spettanti per processi per imputazioni rientranti tra quelle di cui all'art. 550 c.p.p.: riduzione del 30%.
2. Compensi spettanti in materia di istanze cautelari personali rivolte al giudice:
 - a) Compenso tabellarmente previsto nel caso di revoca della misura;
 - b) Compenso ridotto del 30% in caso di attenuazione della misura;
 - c) Compenso ridotto del 50% negli altri casi, salvo quanto al punto d);
 - d) Nessun compenso nel caso di mera reiterazione di istanza, precedentemente respinta, che sia dichiarata inammissibile.
3. Compensi spettanti in materia di istanze cautelari reali rivolte al giudice:
 - a) Compenso tabellarmente previsto nel caso di accoglimento dell'istanza;
 - b) Compenso ridotto del 50% in caso di rigetto;
4. Compensi spettanti in materia di indagini difensive in fase precedente all'esercizio dell'azione penale:
 - a) Compensi previsti al punto 15 della tabella allegata al D.M.;
 - b) Compenso **umentato**² del 50% in caso di successiva richiesta di archiviazione per processi di cui all'art. 550 c.p.p.;

² Riferimento art. 12 co. I ultima parte.

- c) Compenso **umentato**³ dello 80% in caso di successiva richiesta di archiviazione per processi per i quali è prevista udienza preliminare;
- 5. Compensi spettanti in materia di indagini difensive in fase successiva all'esercizio dell'azione penale:
 - a) Compensi previsti al punto 15 della tabella allegata al D.M.;
 - b) Compenso **umentato**⁴ del 50% in caso di successiva sentenza di non luogo a procedere;
 - c) Compenso **umentato**⁵ dello 80% in caso di successiva sentenza di non luogo a procedere nella quale risulti rappresentata come rilevante l'attività di indagine difensiva espletata.

Esecuzione

1. In materia di esecuzione - non essendovi nel D.M. 10/3/2014 specifica disciplina relativamente ai compensi spettanti in materia di patrocinio a spese dello Stato - si applicano i medesimi parametri della corrispondente fase processuale di merito.
2. La fase introduttiva può essere liquidata solo nel caso in cui il procedimento derivi da istanza del difensore.

Previsioni finali





Resta fermo che, essendo prevista la liquidazione di un unico onorario indipendentemente dal numero di difensori succedutisi, la liquidazione potrà avvenire solo dopo la sentenza o il provvedimento definitivo, dovendosi ripartire tra gli eventuali diversi difensori i compensi previsti per le diverse fasi.

La modulistica allegata al presente protocollo ne costituisce parte integrante.

La funzionalità e l'efficacia del presente protocollo verranno verificate e riscontrate, salva diversa necessità, entro il 31/12/2025.

I presenti, premesso e concordato tutto quanto precede

dichiarano di approvare il presente protocollo

Il Pres. del Tribunale dott. Carlo Calvaresi 	Il Proc. della Repubblica dott. Ettore Picardi 	Il Pres. Cons. dell'Ordine avv. Antonio Lessiani 	Il Pres. Camera Penale avv. Gennaro Lettieri; avv. FEDERICA BENVIGLIARDATO 
--	--	---	---

Teramo, 03 GIU. 2022

Il presente protocollo diverrà esecutivo a decorrere dal 1°/6/2022.

E' annessa la tabella di riferimento.

³ Riferimento art. 12 co. I ultima parte.

⁴ Riferimento art. 12 co. I ultima parte.

⁵ Riferimento art. 12 co. I ultima parte.

tab. 15. GIUDIZI PENALI D.M. 10/3/2014

Fasi del giudizio		Giudice di Pace	Indagini prel.	Indagini difensive	Cautelari personali	Cautelari reali	GIP e GUP	Tribunale Mono	Tribunale collegio	Corte di Assise
1	studio della controversia	360,00	810,00	810,00	360,00	360,00	810,00	450,00	450,00	720,00
2	fase introduttiva del giudizio	450,00	630,00		1.170,00	1.170,00	720,00	540,00	720,00	1.350,00
3	istruttoria e/o dibattimentale	720,00	990,00	1.350,00			990,00	1.080,00	1.350,00	2.250,00
4	decisionale	630,00	1.170,00		1.350,00	1.350,00	1.350,00	1.350,00	1.350,00	2.700,00